



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

CIRCOLARE

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

Procedura di comunicazione delle violazioni di cui all'art. 31 comma 2 della legge 92/2008

N. 003

del 12 novembre 2020

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

EMANA

la seguente Circolare Serie: Soggetti Finanziari, n. 003 del 12/11/2020 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 12 novembre 2020

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Muccioli

SOMMARIO

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 1 – DESTINATARI	4
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 – COMUNICAZIONE ASSEGNI IRREGOLARI.....	4
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI DELL'ART. 31 COMMA 2	4
ARTICOLO 5 – INFORMATIVA ALLA CLIENTELA, FORMAZIONE E PROCEDURE INTERNE DEL SOGGETTO DESIGNATO	5
ARTICOLO 6 – SANZIONI	5
ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE.....	5

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 31 COMMA 2 DELLA LEGGE 92/2008

Premessa e ambito di applicazione

La Legge 17 giugno 2008 n. 92, all'art. 32 prevede che i soggetti designati, qualora nell'ambito delle loro attività vengono a conoscenza di violazioni alle disposizioni di cui all'art. 30 e 31, ne diano comunicazione all'AGENZIA senza ritardo.

Art. 31

(Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore)

1. Il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla lettera A), dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).
2. Gli assegni tratti o negoziati su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente pari o superiore a quello indicato al comma precedente, devono recare l'indicazione del nome e cognome o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile".
- 2 bis. In caso di pagamento di premi per contratti di assicurazione vita, incluse le polizze temporanee caso morte, nonché in caso di prestazioni a titolo di liquidazioni, riscatti o altri pagamenti dovuti per contratti di assicurazione dalle imprese di assicurazione, anche a mezzo intermediari assicurativi, non è consentito l'uso di denaro contante.

Art. 32

(Obbligo di comunicazione all'Agenzia)

1. I soggetti designati che, nell'ambito della loro attività, vengono a conoscenza di violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31, ne danno comunicazione all'Agenzia senza ritardo.

I soggetti designati provvedono a comunicare, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica messa loro a disposizione dall'AGENZIA gli assegni irregolari (ossia gli assegni che violano l'art. 31 comma 2 della LEGGE).

Come già indicato nella precedente normativa emanata dall'AGENZIA in materia, per quanto attiene al pagamento degli assegni, i soggetti designati non devono permettere l'utilizzo della clausola "per conoscenza e garanzia" nella negoziazione degli assegni di conto corrente, circolari e similari "non trasferibili" allo scopo di riconoscere materialmente l'importo a terza persona diversa dal beneficiario.

Al fine di ridurre i rischi legati alla violazione della suddetta norma e alle conseguenti azioni dell'AGENZIA a carico della clientela e dei propri dipendenti, si invitano i soggetti designati che esercitano l'attività bancaria a valutare l'opportunità di rilasciare cautelativamente alla clientela *carnet* di assegni con la dicitura "non trasferibile" già stampata sui singoli moduli e, solo su esplicita richiesta, *carnet* privi della citata clausola.

Infine occorre precisare che la violazione dell'art. 31 della LEGGE, in assenza di elementi di sospetto, non implica l'inoltro di una STR e pertanto il soggetto designato in tali casi è tenuto esclusivamente all'osservanza di quanto previsto nella presente Circolare.

Laddove, invece, vi siano elementi di sospetto, sussiste l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 36 della LEGGE. In tale circostanza, il soggetto designato deve chiaramente evidenziare all'interno della STR le singole violazioni dell'art. 31 della LEGGE, senza provvedere ad autonoma comunicazione all'AGENZIA ai sensi dell'art. 32.

Articolo 1 – Destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 18 (soggetti finanziari), comma 1 lett. a), b), c) e f) della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente e delle successive Circolari e Istruzioni aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008 ("LEGGE") e le definizioni contenute nelle Istruzioni o Circolari.
2. Nella presente Circolare, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO.
3. "Premessa e ambito di applicazione", consentono ai destinatari della Circolare di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e hanno un contenuto dispositivo.

Articolo 3 – Comunicazione assegni irregolari

1. I soggetti destinatari sono tenuti a dare comunicazione senza ritardo all'Agenzia di Informazione Finanziaria degli assegni che violano l'art. 31 comma 2 della LEGGE se:
 - a) tratti o negoziati su banche sammarinesi;
 - b) emessi da banche sammarinesi.
2. La comunicazione riguarda gli assegni sammarinesi o esteri presentati allo sportello per la negoziazione nonché gli assegni pervenuti da altre dipendenze ovvero dai corrispondenti, sammarinesi o esteri, per l'incasso.
3. La comunicazione, in assenza della clausola "non trasferibile" di cui all'art. 31 comma 2 della LEGGE, riguarda anche gli assegni tratti in favore del medesimo traente, ovvero con indicazione "a me medesimo" o "a nostro favore" o altre forme equipollenti – obbligatoriamente accompagnata, per le persone giuridiche, dal timbro societario sia sulla firma di traenza che di girata – purché di importo pari o superiore ad euro 10.000.
4. La comunicazione riguarda anche gli assegni emessi direttamente dalle banche sammarinesi (assegni a traenza e tutte le forme di emissione a copertura garantita).
5. La mancata apposizione della clausola "non trasferibile" non preclude *de jure* il pagamento dell'assegno ma implica solo l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 32 della LEGGE.

Articolo 4 – Modalità di comunicazione delle violazioni dell'art. 31 comma 2

1. Il RIA, in ossequio all'art. 32 della LEGGE e dell'art. 32 comma 1 lett. b) dell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 005 dell'11/02/2019, comunica all'AGENZIA le violazioni dell'art. 31 comma 2 della LEGGE; tale comunicazione deve avvenire, in via esclusiva, mediante l'applicazione denominata *str web*, messa a disposizione dall'AGENZIA. Alla predetta comunicazione sono riservate specifiche voci di menu nell'applicazione stessa.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve avvenire senza ritardo e comunque entro il quinto giorno lavorativo dalla data di negoziazione dell'assegno o dal momento in cui i soggetti designati hanno possibilità di controllare la regolarità del titolo.
3. L'allegazione della copia digitalizzata fronte retro del titolo è obbligatoria.

Articolo 5 – Informativa alla clientela, formazione e procedure interne del soggetto designato

1. I soggetti designati devono dare adeguata informativa alla clientela riguardante gli obblighi di cui all'articolo 31 della LEGGE anche mediante affissione di appositi avvisi presso le proprie sedi.
2. I soggetti designati devono altresì promuovere la formazione della RETE su tali obblighi e dotare quest'ultima di procedure appropriate per l'individuazione e per la comunicazione all'AGENZIA, quando ne ricorrono i presupposti.

Articolo 6 – Sanzioni

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 31 comma 2 della LEGGE è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 63 comma 2 della medesima LEGGE.
2. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 32 della LEGGE è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 66 della LEGGE.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra in vigore il 04 gennaio 2021.